

Appunti per il ricorso per cassazione

Dopo un attento esame della sentenza, rimane la netta sensazione di una frattura logica tra amplissima parte della motivazione e la decisione di condannare l'imputato a titolo di "concorso esterno" nell'associazione mafiosa.

Come se i giudici dell'impugnata sentenza si fossero accinti a motivare la condanna dell'imputato a titolo di partecipazione all'associazione mafiosa e si fossero accorti, strada facendo, di non potervi riuscire e, quindi, siano ripiegati sul "concorso esterno", quasi che questa soluzione potesse abbassare il livello della prova. In sostanza i giudici di appello finiscono con l'ammettere che quegli elementi che nella prima parte della motivazione vengono valorizzati non sono in realtà idonei alla dimostrazione dell'appartenenza organica dell'imputato all'organizzazione mafiosa, ma che sono tuttavia sufficienti a provare la responsabilità dello stesso a titolo di concorso eventuale nell'associazione.

In realtà, tuttavia, la sentenza gravata tratta il concorso esterno o eventuale nel reato associativo come se si trattasse di una partecipazione ...in forma minore, senza accorgersi che viceversa la condotta del concorrente esterno per essere qualificata tale, e quindi acquisire rilevanza penale, deve rispondere a precisi requisiti, che sono stati fissati dalla giurisprudenza nel corso degli anni in moltissime sentenze che si ispirano a una nota sentenza delle Sezioni Unite del 1994 (Demitry).

Nel delimitare il confine tra il partecipe e il concorrente eventuale materiale le Sezioni unite pervengono a tracciare alcuni conclusivi principi, alla cui elencazione vanno preposti alcuni basilari concetti.

In primo luogo, partecipe è colui che fa parte dell'associazione, che, cioè, “entra nell'associazione e ne diventa parte”. Il tipo previsto dall’art. 416 bis per la partecipazione ad una associazione mafiosa deve rispecchiare un grado di compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale tale da potersi sostenere che egli, appunto, “faccia parte di esso”. In questo caso si tratta, evidentemente di una forma di partecipazione “statica”.

In secondo luogo, sotto l’aspetto “dinamico”, partecipe “è colui senza il cui apporto assiduo o continuativo l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta efficienza”, il che apre la strada ad una vasta gamma di possibili partecipi, che vanno da coloro che si sono assunti o ai quali sono stati affidati compiti di maggiore responsabilità – i promotori, gli organizzatori, i dirigenti – a quelli con responsabilità minori o minime, ma il cui compito è o è pure necessario per le fortune della associazione e che agiscono, per lo più, nella fisiologia, nella vita corrente, quotidiana dell'associazione. Il tutto riferendosi, quindi, non a chi “fa parte” (forma statica), ma a chi “partecipa” (forma dinamica).

Si può definire “concorrente eventuale” colui che non vuole far parte della associazione e che l’associazione non chiama a “far parte”, ma, al quale l’organizzazione criminale si rivolge sia, ad esempio, per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia”

dell'associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato, di un estraneo.

Lo spazio proprio del concorso eventuale materiale appare essere quello dell'emergenza nella vita della associazione o, quanto meno, non lo spazio della “normalità” occupabile da uno degli associati.

In estrema sintesi si potrebbe dire che il presupposto oggettivo per la configurabilità del c.d. concorso esterno o eventuale è l'esistenza di una situazione di crisi per la vita dell'associazione.

Il dolo del concorrente eventuale è determinato dalla consapevolezza che con la sua opera egli “salva” l'associazione.

Il presupposto resta, quindi, l'emergenza della vita dell'associazione; ovvero nello spazio della normalità viene occupato uno spazio non occupabile da uno degli associati.

D'altra parte, in mancanza di tale presupposto – che il contributo sia diretto a salvare l'associazione in un momento di emergenza – l'apporto dell'*extraneus*, diretto ad agevolare le finalità non essenziali dell'associazione, va qualificato come semplice delitto aggravato, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 152/91 (poi convertito in Legge 12.07.1991 n. 203). È superfluo ricordare – ma la sentenza gravata sembra averlo dimenticato – che le Sezioni Unite, nella già richiamata sentenza del 5/10/1994 (Demitry), nel censurare la tesi per cui la pretesa inammissibilità del concorso esterno si argomenterebbe dall'esistenza nel sistema della disposizione di cui all'art. 7 d.l. cit., nel senso che sarebbe stato superfluo emanare tale disposizione qualora

l'ordinamento avesse consentito la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell'estraneo nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, precisa che altro è l'ambito di operatività della figura del concorso esterno ed altro quello dell'aggravante in esame, in quanto il contributo del concorrente eventuale attiene a settori ed attività di vitale importanza per l'associazione stessa e l'esterno sa di questo 'valore' del suo contributo e lo presta con questa consapevolezza, anche se per suoi fini personali, cioè anche senza dolo specifico.

Il concorrente eventuale, in definitiva, pone in essere un'azione atipica che consente la realizzazione dell'azione tipica, che contribuisce, in altri termini, alla stabilità del vincolo associativo e al perseguimento degli scopi dell'associazione. È necessario, però, che le condotte dei concorrenti eventuali risultino finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa, in quanto solo queste convergenze e coincidenze volitive permettono di attribuire rilevanza penale a comportamenti i quali, avulsi dal contesto e singolarmente considerati, esulerebbero dall'attività esecutiva del reato come descritta dalla norma incriminatrice considerata, integrando, eventualmente, gli estremi di reati diversi. Quanto al delitto di associazione di tipo mafioso, più specificamente – Vedi la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervenuta in merito al segnalato contrasto interpretativo – è stata esplicitata la configurabilità del concorso esterno nel delitto associativo per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano, sia pure mediante un solo intervento, un contributo all'ente delittuoso tale da consentire

all'associazione di “mantenersi in vita”, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter conseguire i propri scopi.

In difetto di tali condizioni e di specifiche previsioni legislative, le attività di semplice supporto, agevolazione, fiancheggiamento, partecipazioni nei singoli reati fine, non possono farsi rientrare, a titolo di concorso esterno, nello schema delle norme incriminatrici che prevedono reati di associazione (Cass. sez. fer. 23 agosto 1994, Amato; Cass. sez. I, 4 febbraio 1988, Barbella; Cass. 13 febbraio 1987, Altivalle; Cass. sez. I, 13 febbraio 1990, Aglieri; App. Roma, 1° febbraio 1986).

Se non può bastare, dunque, l'indicazione di una condotta finalizzata solo ad “agevolare” l'associazione, a maggior ragione non può acquisire rilevanza penale il rapporto di mera “contiguità” tra l'accusato e gli associati. La condotta che riveli un rapporto di contiguità – se di per sé non rientra nelle fattispecie tipiche del favoreggiamento (previste ad es. art. 378, 416 ter, 418) ovvero non costituisca aggravante di qualsiasi altro delitto tipizzato dal dolo di agevolazione dell'associazione mafiosa (il già citato art. 7 d.l. 152/91) – non può essere, a causa della sua atipicità, “riciclata” come “concorso eventuale” nel (ben più grave) delitto di associazione di tipo mafioso, a meno che non venga accertato che l'agente abbia voluto “contribuire – atipicamente – alla condotta tipica posta in essere da altri” (così come esigono le Sezioni Unite nella più volte richiamata sentenza Demitry), ponendo a disposizione degli altrui associati il suo contributo che, proprio perché per definizione non è caratterizzato da stabilità, non può non essere circoscritto nel tempo e che, comunque, “deve consentire agli altri di continuare a dar vita alla condotta

tipica, e cioè alla stabile permanenza del vincolo associativo. Ecco perché la giurisprudenza che si ispira alla sentenza delle Sezioni Unite esige che il contributo episodico prestato dal concorrente eventuale sia diretto a “salvare” l’associazione in momenti congiunturali. Il contributo deve essere prestato, dunque, in momenti “eccezionali”, al di fuori della “fisiologia” dell’associazione.

Ammissa la ipotizzabilità del concorso esterno nei termini – e nei limiti – fissati dalle Sezioni Unite, si può quindi concludere che al giudice di merito è demandato il compito di accertare l’idoneità causale del contributo prestato dall’extraneus al rafforzamento o consolidamento del vincolo associativo. Il giudice di merito deve, in sostanza, accertare il nesso oggettivo tra la condotta dell’estraneo e l’assetto strutturale del sodalizio criminale, che trae giovamento dal contributo esterno in momenti di crisi per rafforzarsi.

E’ bene ribadire che, a voler considerare meritevole di tutela penale a titolo di concorso esterno una qualsiasi condotta di agevolazione al di fuori dei paradigmi fissati dalla giurisprudenza ispirata dalle Sezioni Unite con la sentenza Demitry, si incorrerebbe nella violazione del principio di tassatività e determinatezza della norma penale (art. 25 Cost. nonché art. 1 C.p.).

È evidente, infine, che la prova del concorso esterno si atteggia in modo diverso rispetto a quella della partecipazione all’associazione mafiosa: è necessaria « una maggiore specificità del *thema probandum*, che si sostanzia nell’effettiva realizzazione, ad opera dell’imputato di almeno un intervento che abbia contribuito ad assicurare l’esistenza o il rafforzamento dell’associazione di tipo mafioso in una

fase patologica, o, comunque, particolarmente difficile della sua vita » (Ass. Palermo,, Andreotti).

Passando all'esame della motivazione della sentenza gravata di ricorso, il nucleo della decisione può essere senz'altro individuato nella parte conclusiva (pp. 41 ss.) laddove si legge che i costanti rapporti mantenuti con il gruppo De Stefano direttamente con il capo o con alcuni accoliti tra cui Giorgio De Stefano [si omette però di dire che si tratta di un avvocato e che lo stesso è stato sì condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ma a titolo di concorso esterno, circostanze che privano di qualsivoglia significato illecito la conoscenza di tale persona] « non sono comunque significativi di una adesione stabile al programma criminoso del gruppo ed ai suoi fini bensì di una disponibilità personale in situazioni occasionali e contingenti in un vero e proprio temporaneo rapporto collaborativo » (pp. 41-42); scrivono ancora i giudici di merito che « in atti non vi è prova di un rapporto organico con la cosca, di una compenetrazione strutturale, ma soltanto di una attività collaborative tra l'uomo politico ed il gruppo mafioso in relazione a congiunturali esigenze del medesimo gruppo. Il politico si è appoggiato al gruppo, ricevendo da esso sostegno elettorale locale e idonei e validi contatti con altra delinquenza della Calabria (cosentina per la precisione); il gruppo a sua volta ha fatto ricorso al politico in situazioni particolari che richiedevano specifiche conoscenze personali (episodio Freda) o carisma personale (episodio S.A.R.) » (p. 42).

Senonché, dopo avere enunciato tali postulati, la sentenza non si cura affatto di specificare concretamente la prova di come « il politico si è appoggiato al gruppo »,

la prova di come e quando « ha ricevuto da asso da esso sostegno elettorale », la prova del fatto che i « contatti con altra delinquenza della Calabria (cosentina per la precisione) » siano stati « idonei e validi » ad assicurargli, evidentemente, sostegno elettorale e che, dunque, quei contatti fossero effetto promanante dalla stessa cosca mafiosa De Stefano-Tegano.

La sentenza, viceversa, si preoccupa di aggiungere – proprio perché “sa” che la prova non c’è – di citare una massima giurisprudenziale sostenendo che « nel caso di collaborazione tra politico e mafia non risulta necessaria la concreta esecuzione delle prestazioni promesse dal primo a favore della seconda, essendo sufficiente che ci sia l’impegno da parte del candidato che beneficia di appoggi elettorali a sostenere le sorti della stessa organizzazione in situazioni contingenti ».

A prescindere che la massima riportata richiede, per lo meno, la prova della « collaborazione » e dell’esistenza di impegni assunti dal politico in cambio di appoggi elettorali – prova che assolutamente non vi è, ed anzi vi è prova contraria, ampiamente fornita dall’imputato anche nel corso dell’esame –, la sopra riportata proposizione è rivelatrice dell’intento di abbassare la soglia della prova a un livello di genericità che, proprio laddove si versi in tema di “concorso esterno” è, per i motivi sopra esposti, assolutamente inaccettabile.

Vanno individuate concretamente le condotte che oggettivamente rechino un contributo all’esistenza o, per lo meno, al rafforzamento dell’associazione.

Orbene, rileggendo la sentenza, si può dire che, in conclusione, la sentenza è riuscita a enucleare tre episodi che sarebbero rivelatori dell'esistenza di condotte riconducibili al c.d. concorso esterno.

A) La vicenda Freda

Il coinvolgimento dell'imputato nella c.d. "fuga di Freda" e nell'estorsione alla S.A.R. sarebbe rivelatore del contributo prestato dal ricorrente a favore dell'associazione, mentre l'appoggio elettorale ricevuto mediante « idonei e validi contatti » con la malavita cosentina sarebbe dimostrativo del beneficio arrecato dalla cosca al concorrente esterno.

È evidente che né la c.d. "fuga di Freda" né l'estorsione alla S.A.R., anche quando fosse dimostrato – e si vedrà che così non è – che l'imputato era davvero coinvolto in qualche modo in questi fatti, possono essere rivelatrici di quel contributo causale al rafforzamento del vincolo associativo che è richiesto per la ricorrenza del "concorso esterno".

Difatti, restando a quanto scrivono i giudici d'appello, sarebbe provata – sarebbe stata anzi "evidente" – una « coincidenza degli interessi del gruppo De Stefano con i programmi eversivi della destra » (p. 21). In proposito, la sentenza cita i rapporti tra Paolo De Stefano e Concutelli (V. dichiarazioni del collaborante Albanese e dello stesso Concutelli). Il riferimento è a un incontro avvenuto – a dire del Concutelli – occasionalmente nei primi anni settanta a Roma. Si può dire che il giudice d'appello, nonostante la friabilità del tessuto probatorio utilizzato (non si va al di là del

riferimento all'incontro tra Paolo De Stefano e Concutelli), appare convinto della preesistenza di rapporti tra il gruppo De Stefano e la destra eversiva, apparsi evidenti in occasione dell'aiuto prestato a Freda.

Ma proprio la ricostruzione adottata dalla sentenza si dimostra inidonea alla configurazione del reato di concorso esterno della condotta addebitata all'imputato.

Sostengono, infatti, i giudici di appello che « l'esponente della destra eversiva » ... « si è rivolto ad un clan mafioso reggino per ottenere protezione e rifugio » e che « è stato il clan reggino, a sua volta, a servirsi di altro soggetto affidabile e vicino all'organizzazione per realizzare il progetto richiesto » (pp. 25-26). Esplicano in proposito i giudici di merito che « ciò si trae in maniera inconfutabile dal contenuto della lettera sulla quale hanno riferito il Barreca ed il vice questore Canale Parola: la missiva mirava a ringraziare il capo cosca per il suo intervento e non certo il Romeo il quale aveva semplicemente fatto la parte del sostegno in fase esecutiva attraverso i suoi personali contatti con Filippo Barreca, boss di Pellaro, località ove egli (Romeo), tra l'altro, era residente, su chiaro interpello del De Stefano » (p. 26).

Ora, anche a dare per provata la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello, dalla motivazione l'episodio Freda assolutamente non rivela che l'avv. Romeo abbia fornito un proprio contributo al rafforzamento del vincolo associativo, in quanto l'aiuto caso mai sarebbe stato fornito allo stesso Freda, i cui rapporti con il gruppo De Stefano non passavano, stando sempre alla ricostruzione adottata in motivazione, attraverso l'avv. Romeo, ma erano diretti.

La sentenza avrebbe dovuto indicare, invece, quale sarebbe stato il contributo causale fornito dall'avv. Romeo nell'interesse dell'associazione.

Il vantaggio che avrebbe ricevuto l'associazione dall'operazione di aiuto a Freda che, per quanto si può intuire leggendo la motivazione dato che il concetto non viene esplicitato, sarebbe potuto consistere in futuri(bili) benefici "politici" ovvero, come aveva opinato originariamente l'accusa, in una "strategia" di destabilizzazione del paese, che per vero in nessuno dei tanti processi celebrati in tutta l'Italia è mai parsa appartenere alla mafia calabrese. Ma in tutto questo l'avv. Romeo, a parte il riconosciuto legame professionale (assolutamente sottovalutato dalla sentenza) con Freda, se si vuole trasceso in una solidarietà personale, non risulta, per come ricostruisce i fatti la Corte, c'entrare nulla, se non appunto in una fase successiva, definita dalla Corte "esecutiva". In effetti, la prova che l'avv. Romeo non era sicuramente il fautore o l'ideatore dell'appoggio logistico fornito a Freda durante la sua permanenza in Pellaro presso la casa del Barreca è data inconfutabilmente dalla lettera che Freda avrebbe scritto – sempre a dire del Barreca – a Paolo De Stefano per ringraziarlo dell'ospitalità. Ciò dimostra vieppiù che i rapporti tra De Stefano e Barreca erano diretti e non vi era alcun bisogno che fossero mediati attraverso l'avv. Romeo.

In conseguenza di tali evidenze probatorie, la Corte d'assise d'appello ripiega su una ricostruzione diversa da quella offerta dal narrato stesso dei collaboranti: non sarebbe stato Paolo Romeo a portare Freda da Paolo De Stefano, non sarebbe stato lui il tramite, ma solo uno strumento di cui De Stefano si sarebbe servito nella fase della

permanenza di Freda a Pellaro, frazione di Reggio Calabria, forse perché, come sembra soggiungere la Corte, in quel luogo l'avv. Romeo aveva la residenza (quasi che fosse un fatto di ... comodità logistica!).

Sul punto non può non rilevarsi il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Vizio che si manifesta in modo ancora più eclatante laddove la Corte di merito assegna all'avvocato Romeo « la parte del sostegno in fase esecutiva attraverso i suoi personali contatti con Filippo Barreca » (p. 26), come se la cosca avesse avuto necessità di servirsi proprio dell'avv. Romeo, *extraneus* rispetto all'organizzazione, per tenere i contatti con Barreca! Si deve ancora osservare, sul punto, che la sentenza si contraddice clamorosamente con quanto si legge in altra parte della stessa, laddove, volendo i giudici tentare un approccio col problema dell'attendibilità generale dei dichiaranti – accenno rimasto invero allo stato embrionale – attribuiscono a Filippo Barreca una patente di appartenenza a un gruppo facente parte del c.d. “cartello destefaniano”. Come dire che Barreca faceva parte del gruppo De Stefano. C'è da chiedersi che logica può avere il ritenere che Paolo De Stefano, capo riconosciuto della cosca De Stefano, avesse bisogno proprio del contributo di un estraneo. Ciò appare tanto più illogico in quanto dalle dichiarazioni di Barreca, parzialmente riportate in sentenza, risulta che l'avv. Romeo non si recò da solo presso il Barreca ma in compagnia di altri soggetti inseriti nella cosca De Stefano, come Martino Paolo, il quale, per colmo, risulta essere stato assolto nel procedimento “Olimpia” del quale il presente processo costituisce uno stralcio (p. 29)!

Ebbene, se davvero il ruolo di Paolo Romeo fosse quello delineato dalla sentenza, il suo presunto intervento sarebbe stato, se non inutile, del tutto ininfluenza sulle sorti dell'organizzazione, vuoi che si intenda che il contributo dell'estraneo debba essere diretto alla salvezza dell'associazione, vuoi che si parli di rafforzamento del vincolo associativo, vuoi che ci si limiti all'aiuto alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

D'altra parte, la Corte territoriale non specifica quali fossero i fini del disegno politico che sottenderebbe all'aiuto dato dalla cosca mafiosa al Freda, ma si limita ad accennare che « l'episodio si realizzò nel contesto di uno *specifico disegno* [quale?] temporalmente determinato, della cosca De Stefano-Tegano ».

Va a margine annotata l'imprecisione, rivelatrice in sé della superficialità del giudizio, in cui cade la sentenza perché la cosca De Stefano-Tegano, all'epoca dei fatti, non esisteva ancora, in quanto la sua data di nascita viene fissata nel capo di imputazione F10 del processo principale – conclusosi con sentenza oramai definitiva – nell'ottobre 1986 dopo la scissione della originaria cosca De Stefano in tanti tronconi in guerra tra loro, fino alla *pax* mafiosa del 1991, per cui il gruppo "lealista" avrebbe formato una nuova cosca denominata appunto "De Stefano-Tegano".

Si può concludere, quindi, che la ritenuta responsabilità dell'avv. Romeo a titolo di concorso esterno avrebbe avuto una parvenza di logicità qualora la Corte di merito avesse motivato in ordine alla sussistenza di quel "progetto politico" alla cui

realizzazione sarebbe stata finalizzata la strategia della associazione mafiosa attuata in sintonia con la c.d. “destra eversiva”, nella quale il ruolo del Romeo sarebbe stato da tramite caso mai tra la “politica” e la cosca. Ma se non si dà la prova dell’esistenza di tale disegno, non si può, come la Corte d’appello ha fatto, ricorrere a una semplificazione del ruolo del Romeo quale semplice attuatore, insieme ad altri partecipi a pieno titolo dell’associazione, della “fase esecutiva”.

Art. 521 c.p.p.

E non può sottacersi in proposito che la difesa aveva chiaramente individuato, nei motivi di appello e nella successiva memoria, il *thema probandum*, cioè la verifica dell’esistenza del “progetto politico”, sul quale in definitiva si basava l’architettura accusatoria. Rammentava alla Corte d’appello la difesa che il punto da accertare era « se è vero che l’avv. Romeo si incontrava con il famigerato “terrorista nero” per sviluppare quel fantomatico **progetto politico** che in definitiva costituiva e costituisce, nonostante la affrettata modifica del capo di imputazione, l’oggetto, il vero oggetto, del processo. Giova ripetere, infatti, che non è in ballo (solo) la prova dell’appartenenza dell’avv. Romeo ad una comune associazione mafiosa, ma il *thema probandum* è l’appartenenza a quella associazione descritta nel capo H2 di cui la realizzazione del progetto politico mafioso rappresenta un fondamentale aspetto.

E sul punto non si può che concludere che nulla autorizza a ritenere che Barreca abbia detto la verità. Anzi, sono emerse circostanze di carattere oggettivo che

inducono ad escludere che il racconto di Barreca sia veritiero. Quale fine hanno fatto le super logge massoniche, i progetti di colpo di stato, le attività di aggiustamento di processi che sarebbero stati programmati e discussi tra Freda e l'avv. Romeo? Basta rileggere la deposizione del col. Pellegrini e degli altri inquirenti per rendersi conto che *le indagini hanno dato esito assolutamente negativo* e che in ogni caso *le propalazioni del Barreca si sono rivelate inconsistenti sul piano dei riscontri* ».

Nessuna risposta agli interrogativi e ai dubbi proposti dalla difesa ha dato la sentenza, che si è limitata a ridimensionare il ruolo dell'avv. Romeo a semplice esecutore di ordini del “capo” Paolo De Stefano (una sorta di “vivandiere”), immaginando così di raggiungere la prova della sua responsabilità a titolo di concorso esterno. Conclusione, quella a cui è pervenuta la Corte di merito, davvero singolare ove si pensi che per anni l'accusa ha sostenuto che l'imputato aveva rivestito il ruolo di vertice massimo, una sorta di super-capo di una super-associazione (detto senza ombra di enfasi: questa è la contestazione di cui al capo H2)!

Se la Corte d'appello avesse, invece, preso in esame – seguendo i corretti criteri di valutazione della chiamata di correo fissati dalla giurisprudenza di legittimità – l'attendibilità intrinseca sul piano oggettivo delle dichiarazioni rese dal Barreca, avrebbe sicuramente dovuto rilevare le numerose incongruenze e contraddizioni con gli elementi di riscontro di segno negativo che erano emersi a seguito delle indagini degli stessi inquirenti.

Giova ricordare quanto più volte evidenziato negli atti relativi all'appello dell'imputato specie laddove la difesa ha indicato precise circostanze di fatto che

provano inequivocabilmente che tra i collaboranti Barreca e Lauro vi erano state intese fraudolente, rivelatesi a causa di simmetrici errori dei due e altrimenti inspiegabili contraddizioni. Basterà ricordare che proprio le intese fraudolente tra Lauro e Barreca, in ordine proprio al “progetto politico-mafioso” che avrebbe dovuto essere posto in essere dalla cosca De Stefano d’intesa col Freda, avevano costituito una delle principali motivazioni della sentenza del Tribunale di Messina che aveva assolto il presidente della Corte d’assise di Reggio Calabria, dott. Giacomo Foti, dall’accusa di avere partecipato all’associazione mafiosa De Stefano! È superfluo, in proposito, sottolineare che la sentenza Foti è stata ritualmente acquisita agli atti e fa quindi parte del materiale probatorio assolutamente ignorato, nonostante la puntuale indicazione della difesa, dalla Corte di merito.

La sentenza gravata appare quindi viziata sul punto dal mancato esame di una prova decisiva ai fini della valutazione dell’attendibilità della chiamata di Barreca (e di Lauro). E l’errore commesso dai giudici d’appello appare tanto più grave in quanto nella motivazione stessa essi riconoscono che è innegabile il « dato storico » della conclusione di alcuni procedimenti penali in cui sono stati assolti gli imputati accusati proprio dal Lauro (e, aggiungasi, da Barreca), anche se escludono che da ciò possa derivare « una sorta di automatica elisione della credibilità generale del contributo collaborativo del Lauro » (p. 16).

Finiscono per dire i giudici di appello che la « credibilità di un collaboratore va esaminata caso per caso con riferimento ad ogni singola parte della sua narrazione sia sotto l'aspetto oggettivo (del fatto storico narrato) sia sotto l'aspetto soggettivo (dei soggetti accusati) » (p.16), ma la Corte stessa, dopo avere posto tali condivisibili premesse, non dà alcuna attuazione ai proponimenti annunciati, trascurando del tutto l'esame dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie. Il vizio denunciato investe tutta la sentenza, in quanto i giudici dell'appello non hanno proceduto ad alcuna valutazione dell'attendibilità interna delle dichiarazioni sul piano oggettivo e soggettivo.

Si può infine osservare che, a ben vedere, la valorizzazione che la sentenza fa del presunto contributo fornito dall'avv. Romeo nell'appoggio dato al Freda ai fini della prova del concorso esterno nell'associazione mafiosa è comunque erronea in quanto essa confonde le attività di concorso eventuale nel reato associativo con le attività che si concretano in una partecipazione ai delitti-scopo dell'associazione. Ammesso che l'avv. Romeo avesse fornito un contributo al Freda, nessun benefici sarebbe derivato

all'associazione da tale condotta. Proprio la tanto reclamizzata lettera di Freda a Paolo De Stefano, se si vuole, prova che, nel momento in cui il Freda lascia la casa del Barreca, si chiude una fase: Freda saluta De Stefano e lo ringrazia, anche se egli non si allontanerà subito da Reggio Calabria, perché sarà ospitato dal Carmelo Vadalà (soggetto che non ha nulla a che fare con la mafia) rientrando nell'orbita dei suoi favoreggiatori politici. Se Romeo avesse favorito Freda durante la sua fuga verso il Costarica – ed anche se lo avesse incontrato, egli non avrebbe prestato in favore dell'esistenza o il rafforzamento dell'associazione nessun contributo, ma avrebbe concorso – magari anche con Paolo De Stefano ed altri soggetti politici come il Vadalà – nel reato di favoreggiamento (reato del quale egli venne a suo tempo imputato e che venne dichiarato estinto per prescrizione).

Scindibilità capo di imputazione

Ma, a chiusura della trattazione dell'episodio Freda, non può non farsi cenno a un errore di diritto, che formerà oggetto di specifici motivi, laddove la sentenza nega la scindibilità delle condotte attribuite al ricorrente in due tronconi, una antecedente al 1982 – in pratica l'episodio Freda – e l'altra successiva, con la conseguenza che la prima va considerata come concorso in associazione per delinquere “semplice”, per cui doveva essere emessa pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.

L'errore in cui cade la Corte, ad avviso della difesa, è quello di non considerare che l'ipotesi del concorso esterno nei reati associativi è caratterizzata dalla episodicità dei

contributi prestati dall'extraneus e quindi dalla mancanza della permanenza della condotta. La Corte territoriale, anche su questo punto, liquida semplicisticamente la questione, che pure era stata posta nei motivi della difesa, e che aveva formato oggetto di altra sentenza acquisita agli atti, quella riguardante l'on. Giacomo Mancini, a conclusione di un procedimento connesso, nato come questo da uno stralcio del processo "Olimpia".

La prescrizione decorre, nell'ipotesi del concorso esterno, non dal giorno in cui è cessata la permanenza, come si ha invece nella condotta del "partecipe", ma dalla consumazione di ogni contributo episodico fornito dal concorrente e che sia penalmente rilevante. Si legge nella sentenza Mancini che « la disciplina che regola la prescrizione per il reato permanente non può, invero, applicarsi alla posizione del concorrente eventuale nel reato associativo, che ha disimpegnato, in un dato momento storico, e, quindi, temporaneamente, nell'ambito di autonomo contesto, una attività sì illecita ma pur sempre limitata e contingente. In definitiva in subiecta materia il dato temporale episodico dell'intervento agevolatore assume decisiva rilevanza ». Essendo decorsi più di venti anni dall'episodio Freda, e non essendo stati accertati altri comportamenti penalmente rilevanti ai fini del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere in epoca antecedente al 1982, andava applicata, previa scissione delle condotte, la prescrizione.

Art 649 c.p.p.

A ulteriore corollario dell'argomento Freda, va osservato che se la condotta è la stessa (avere favorito la fuga del ricercato verso il Costa Rica) non può non porsi un problema di giudicato sostanziale, non potendo il giudice più sentenziare sullo stesso fatto nei confronti della medesima persona, anche se a diverso titolo.

B) L'estorsione alla S.A.R.

Secondo i giudici di appello questa sarebbe un'altra vicenda significativa « dell'adesione in termini di contributo e sostegno fattuale al gruppo De Stefano da parte del Romeo ».

Il convincimento espresso dalla Corte d'assise d'appello è oltremodo erroneo in quanto nessun elemento oggettivabile induce a ritenere che l'avv. Romeo abbia prestato la propria opera a favore della cosca De Stefano-Tegano.

La vicenda viene ricostruita sulla base delle dichiarazioni del Magliari e dal Pino e, per quanto risulta dal testo della motivazione, non è emersa nessuna circostanza che potrebbe indurre a ritenere, o anche solo sospettare, che l'associazione mafiosa De Stefano-Tegano avesse espresso un suo diretto interesse nell'*affare*, o che il dott. Montesano avesse percepito che la richiesta poteva essere sostenuta dalla cosca di Archi.

Ora, anche se la cosca De Stefano-Tegano avesse mostrato di avere, per ipotesi, un interesse in una richiesta estorsiva (per un importo di qualche centinaio di milioni da

dividere con la cosca cosentina) di cui sarebbe stata vittima il Montesano – che, si badi, nella ricostruzione accusatoria apparirebbe come un “amico” dei De Stefano –, l’eventuale concorso di Romeo nell’estorsione, che rappresenterebbe uno dei reati fine (reato beninteso mai contestato, né a Romeo né ad altri soggetti ritenuti partecipi a pieno titolo della cosca, quale ad esempio Benestare), sarebbe comunque irrilevante ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo. Difatti, il contributo del Romeo non sarebbe comunque idoneo a rafforzare il vincolo associativo ma casomai alla realizzazione del reato fine, e cioè al conseguimento del profitto da suddividere – ma di ciò, lo si ripete, non v’è alcun genere di prova – tra le cosche reggina e cosentina.

La motivazione fa riferimento alla presenza a Cosenza di Benestare Giorgio, nipote dei Tegano, a fianco del Montesano in occasione di un appuntamento programmato dal boss di Cosenza Francesco Pino volendo trarne un elemento probante un interesse della cosca De Stefano-Tegano. Ma, stando alla dichiarazione del Pino, il Benestare era intervenuto su sollecitazione non sua ma del Montesano. Si legge infatti nella motivazione (p. 31) che Pino dichiarava che egli accreditava la sua quota di tangente (si sarebbe trattato di una “tangente politica” sull’affare di cui aveva beneficiato il Montesano e non di una tangente di natura mafiosa-estorsiva); che egli aveva chiesto a tale Di Dio, impiegato del Montesano presso la sede della ditta S.A.R. (di proprietà del Montesano stesso) nella città di Cosenza, di fissargli un appuntamento col titolare dell’impresa; che l’indomani Benestare Giorgio, nipote di Mimmo Tegano, si recò a

trovarlo a Cosenza per comunicargli che insieme si sarebbero dovuti incontrare col Montesano nel pomeriggio per definire la questione.

È evidente, pertanto, che l'intervento del Benestare viene spiegato a favore del Montesano e senza che il Pino lo avesse richiesto. Il Pino si era rivolto direttamente alla sede locale della ditta. Del resto lui era il boss di Cosenza e non aveva bisogno di nessun intermediario. Benestare evidentemente è stato sollecitato dal Montesano, il quale, avvertito dal Di Dio che Pino lo cercava, aveva richiesto l'appoggio dell'amico Benestare. Che poi costui agisse o meno per ordine della cosca di appartenenza ha poca rilevanza, anche se la circostanza non è stata chiarita nelle dichiarazioni accusatorie.

La circostanza che il Tursi Prato avesse cercato di contattare l'avv. Romeo, il fatto che Benestare si era espresso col Pino definendo l'avv. Romeo "un amico" o "un amico nostro" non sposta di una virgola il problema dell'idoneità del contributo causale dato dalla condotta di Romeo al rafforzamento del vincolo associativo.

Fin qui la fase che riguarda la quota di tangente accreditata dal Pino.

Nello stesso affare SAR era coinvolto, come si legge in motivazione, il consigliere regionale Tursi Prato, collega di partito dell'avv. Romeo.

Anche il Tursi Prato, al pari del Pino anelava a percepire la sua quota (peraltro maggiore) di tangente. Dell'episodio che riguarda Tursi Prato – e che si sarebbe verificato alcuni mesi prima dell'incontro a Cosenza tra Benestare il Montesano e il Pino – riferisce il collaboratore Magliari, che fungeva da autista al suddetto

consigliere regionale. Stando alla dichiarazione riportata in motivazione (p. 32) il Romeo aveva accompagnato Tursi Prato e Magliari presso lo stabilimento balneare “L’oasi” di proprietà del Montesano a Reggio Calabria. Con quest’ultimo, in quell’occasione, si erano intrattenuti Magliari e Tursi Prato, per sollecitare il pagamento della tangente di seicento milioni di lire accreditata dal politico cosentino, mentre l’avv. Romeo « parlava un po’ più lontano con la moglie del Montesano ». Dalla dichiarazione di Magliari risulta chiarissimo che l’avv. Romeo non aveva preso parte alla discussione sul pagamento della tangente e, quindi, è incomprensibile ed illogico il giudizio espresso dalla sentenza laddove inopinatamente afferma che si deve dedurre « dalla inverosimiglianza ed illogicità di una presenza estranea ad un incontro in cui si discute del pagamento di tangenti da parte di mafiosi pericolosi come il Magliari » che il Romeo « non abbia svolto il ruolo di ignaro ospite, gentile e cortese, della famigerata coppia Magliari-Tursi ». Ma dove la motivazione della sentenza si mostra, se possibile, ancora più assurda, è nella parte in cui si sostiene che la condotta del Romeo (consistita nell’aver accompagnato l’on. Tursi Prato presso lo stabilimento balneare del Montesano) avrebbe rappresentato un valido contributo a realizzare il programma della cosca mafiosa « comprendente anche le più comuni finalità estorsive ». L’affermazione sopra trascritta confligge con le risultanze probatorie evidenziate nella stessa motivazione (dichiarazioni di Magliari e di Francesco Pino), dalle quali emerge chiaramente che l’intervento della cosca De Stefano, se mai vi fu, era spiegato a fianco del Montesano, e verosimilmente su richiesta dello stesso imprenditore, allorquando il Pino aveva contattato il Di Dio

presso la sede di Cosenza. L'incontro presso lo stabilimento "L'Oasi" di Reggio Calabria era avvenuto alcuni mesi prima dell'incontro di Cosenza. Ebbene, dalla dichiarazione del Pino, riportata nella motivazione, risulta chiaramente che l'intervento del Benestare – o se si vuole, per *traslatio*, della cosca De Stefano-Tegano – non è sollecitato dal boss cosentino. Per cui è chiaro che al Pino non era noto fino a quel momento che la cosca De Stefano-Tegano fosse interessata alle sorti del Montesano o, se si vuole, della specifica vicenda. Da ciò discende la logica conseguenza che la cosca De Stefano-Tegano non avesse alcuna contezza del precedente incontro tra il Tursi Prato e il Magliari con il Montesano all'Oasi di Reggio Calabria. D'altra parte, anche il Pino ha ignorato l'episodio nella sua dichiarazione, nonostante non siano mancati riferimenti al Tursi Prato e al Romeo, il che significa che il Benestare non gliene aveva parlato.

È forse superfluo ripetere che la questione non è se Romeo abbia favorito il collega Tursi Prato nel momento in cui questi aveva l'esigenza di contattare Montesano per incassare la tangente, ma se tale comportamento fosse diretto a vantaggio dell'associazione mafiosa, nel senso del rafforzamento del vincolo associativo.

La chiave di lettura offerta dalla sentenza è frutto di evidente forzatura interpretativa che assume i contorni del vizio di manifesta illogicità e di un evidente errore di diritto.

C) L'incontro nello studio dell'avv. Caruso.

La sentenza gravata considera l'episodio come « altro momento esplicativo della posizione peculiare del Romeo ».

Va premesso che è pacifico – anche la sentenza di primo grado lo aveva ammesso – che la riunione aveva lo scopo primario di sanare i contrasti tra candidati (p. 37).

Ciò che renderebbe illecita, o *tout court* mafiosa, la riunione sarebbe la presenza del Pino Francesco, poi divenuto collaborante.

Ora, proprio il Pino Francesco dichiarava – secondo quanto si legge nel testo della motivazione a p. 37 – che « egli partecipò a questa riunione in quanto la sua presenza era stata richiesta dal Tursi Prato ... quale garanzia per il rispetto delle decisioni che sarebbero state adottate in quella sede; il Tursi, infatti, era preoccupato che la candidatura del gentile con il quale aveva avuto dei contatti potesse nuocergli nella competizione elettorale, Si concluse per un appoggio elettorale al Gentile, pur senza nuocere al Tursi a favore del quale il Romeo aveva spesso parole di sostegno ».

Come è evidente, la presenza mafiosa è voluta e richiesta dal Tursi Prato e verosimilmente non era prevista dagli altri partecipanti. L'avv. Caruso di Cosenza, nel confermare l'avvenuta riunione, che aveva una natura amicale e politica, ha riferito che alla stessa aveva partecipato anche, ma “inaspettatamente” il Pino Francesco.

L'avv. Romeo, che alla riunione partecipava in quanto esponente regionale del PSDI, si era dunque trovato al cospetto di Pino Francesco a sua insaputa.

Lo stesso Pino lo ha confermato (V. atto di appello della difesa pag. 43) all'udienza del 24.10.96 quando rispondendo alla domanda della difesa : “AVVOCATO TOMMASINI - Ecco. Lei a un certo momento arriva allo studio dell'Avvocato

Caruso, perché lei ha riferito che aveva un incontro con Tursi Prato. Questo incontro lei quando lo aveva stabilito, con Tursi Prato? Solo questo. - COLLABORATORE PINO FRANCESCO - Io non lo avevo .. non avevo stabilito niente.. Tursi Prato mi mandò a prendere con Gigetto Viola. Venne Gigetto Viola a prendermi e mi accompagnò a casa dell'Avvocato Caruso”.

Alla luce di tale dichiarazione del Pino non può affermarsi che l’avvocato Caruso aveva mentito sul punto perché “aveva interesse, stante la sua posizione di professionista, a non rivelare il fatto che nel suo studio si fosse tenuta una riunione con “sigillo” mafioso”.

Non si comprende come la sentenza impugnata abbia potuto, dagli elementi sopra ricordati, trarre il convincimento che il Romeo si sia giovato dell’appoggio della cosca De Stefano-Tegano di Reggio Calabria per la sua campagna elettorale « grazie alla posizione che rivestiva nella realtà mafiosa reggina la quale in tal caso svolgeva la funzione di “presentatrice e sponsorizzatrice” del candidato ». Men che meno si comprende come la sentenza abbia potuto trarre il convincimento che « le due realtà (quella mafiosa e quella politica) risultavano, così, strettamente collegate con momenti tipici di connubio, connessi allo scambi di sostegni di diversa natura e variabili a secondo del momento contingente, ma prevalentemente di natura elettorale, quale “appoggio” garantito al candidato che, a sua volta, fornisca “garanzie” alla cosca nella fase della gestione degli interessi pubblici ed in generale ponendo al servizio del clan le sue capacità e conoscenze personali » (p.39).

È agevole obiettare che l'assunto dei giudici di merito è assolutamente apodittico, non risultando in nessun punto della sentenza che vi sia stato, da un lato, un "appoggio elettorale" al Romeo da parte della cosca De Stefano-Tegano, né a Reggio Calabria né tanto meno nel cosentino, e dall'altro che l'avv. Romeo abbia assicurato in qualsiasi modo « garanzie alla cosca nella fase di gestione degli interessi pubblici ». Risulta anzi il contrario!

L'art. 546 c.p.p. vuole che la struttura della motivazione assuma carattere binario, nel senso che essa deve dar conto del conflitto dialettico delle parti processuali. Conflitto sulle prove e conflitto sulle ipotesi. ... Questo non significa che il giudice deve passare analiticamente in rassegna le argomentazioni ex adverso. Egli però deve saggiare la fondatezza delle controipotesi e deve prendere in considerazione le prove contrarie a quelle da lui ritenute decisive ai fini del decidere.

Una motivazione che prendesse in considerazione sole le prove e non anche le controprove, certamente potrebbe costruire un discorso coerente e pertanto non sarebbe affetta da illogicità manifesta. Ma perderebbe quella struttura dialogica, legalmente imposta: più che manchevole, sarebbe mancante.

La sentenza impugnata non fa assolutamente uso del criterio della cosiddetta congruenza narrativa. Non mette a confronto le due contrapposte “storie” offerte dall'accusa e dalla difesa al contrario, liquida il conflitto delle tesi affermando che possono coesistere. La documentata storia proposta dalla difesa (“cospicua documentazione afferente la lunga attività politica svolta dall'imputato all'insegna di un impegno totale caratterizzato anche da battaglie personali sui temi di particolare attualità!!!!) viene accantonata, non valutata, non confrontata sulla base del fatto che “collaboratori, credibili nei termini prima indicati, lo hanno dato presente ad episodi di richieste di soddisfacimento di tangenti ed a “sanatorie” di contrasti politici

insieme a soggetti appartenenti alla mafia con funzioni dirigenziali (Pino e Magliari) per come loro stessi, nel proseguo, hanno confessato.

Sfugge la sentenza al dovere motivazionale la dove afferma l'esistenza di una attività collaborativi tra l'uomo politico ed il gruppo mafioso ed omette di giustificare l'incoerenza, l'inverosimiglianza tra le incomputabili emergenze che vogliono l'imputato appassionato protagonista attraverso "un impegno totale" di battaglie personali su temi di particolare attualità, nonché, in altri periodi, detentore di poteri politici ed amministrativi di rilievo (poteri che incidevano sui cospicui interessi del gruppo mafioso) e il suo mancato coinvolgimento, nell'arco di oltre trent'anni, in nessuna attività del malaffare criminale o politico amministrativo.

La sentenza ha totalmente omesso di prendere in esame quanto aveva dedotto la difesa nell'appello e nella memoria acquisita agli atti.

Sottolineava la difesa come le accuse al Romeo si mostrassero incongrue stanti « le risultanze delle varie inchieste che si sono susseguite sulla criminalità calabrese a partire dai "fatti di Montalto", per passare dal processo c.d. dei sessanta (De Stefano Paolo+59) – che aveva ad oggetto proprio i rapporti mafia-imprenditoria-politica, il Quinto centro siderurgico, i "lavori del doppio binario", ecc. – per seguire con le varie associazioni (Zappia+8, Rugolino+10; Zito+19; Vadalà+14; Albanese Mario+106; Inerti+40; Montagnose+13; Iamonte+15; Barbaro+52; Barreca+29; Bellantoni+66; Latella+109; Morabito+161; Calabrò+56; Iamonte+38; Battaglia+58; Paviglianiti+32; Battaglia+25; Ferrucci+15; Quattrone+14; Battaglia+10; Riina+13).

Sui risultati di tali inchieste sono stati esaminati, oltre al colonnello Pellegrini (Udienza 28/10/1999) e al capitano Di Fazio (Udienza 22/6/1999), altri investigatori, come Spanò Francesco (Udienza 5/12/1996), Strano Federico (Udienza 5/12/1996), Moschitta Nicola (Udienza 24/9/98), Caracciolo Antonio (Udienza 12/1/99), i quali hanno recisamente escluso che sia mai risultato un coinvolgimento dell'avvocato Romeo a qualsiasi titolo. Testimonianze di grande spessore morale, quale è quella del compianto sindaco di Reggio Italo Falcomatà, hanno escluso che vi fosse un qualsiasi coinvolgimento dell'avvocato Romeo in episodi di malaffare politico-amministrativo o in rapporti con la mafia. Conferme autorevoli sono venute dalla testimonianza di politici quali l'avvocato Francesco Azzarà e l'avvocato Letterio Crispo. Di importanza decisiva può ritenersi, poi, la testimonianza di Agatino Licandro, ex sindaco di Reggio Calabria, assunto al ruolo di "pentito", le cui dichiarazioni hanno squarciato i veli del malaffare politico-amministrativo e i collegamenti mafia-politica. Licandro ha escluso che l'avvocato Romeo avesse preso parte ai traffici di cui egli era a conoscenza o che gli fossero risultati rapporti di interessenza tra l'avvocato Romeo e le cosche mafiose, la cui assillante presenza negli affari della pubblica amministrazione è cosa ormai notoria ».

D'altra parte, la soluzione data dalla sentenza gravata al c.d. "caso Quattrone" (la costruzione del muro di cinta del carcere) conferma l'esattezza delle obiezioni della difesa, la quale aveva elencato (V. pp. 24-25 della memoria difensiva in data 8/4/2002) una impressionante serie di dichiarazioni, da Colella a Quattrone, da Foti a Zavettieri che contrastano con l'ipotesi secondo cui l'avv. Romeo forniva aiuto alla

realizzazione di interessi illeciti della cosca. Gli atti amministrativi degli anni in cui l'avv. Romeo fu assessore al Comune di Reggio Calabria, poi Consigliere regionale e infine eletto alla Camera dei deputati sono stati tutti vagliati dagli inquirenti durante anni di inchiesta e di processo, a conclusione dei quali il Colonnello Pellegrini, direttore della DIA di Reggio Calabria e firmatario dell'informativa di p.g. ha dovuto ammettere all'udienza del 27/05/1996: « Non abbiamo trovato nulla »!

Di fronte a tanto la stessa sentenza di primo grado aveva dovuto prendere atto dell'assenza di episodi di malaffare politico-amministrativo e, volendo comunque pervenire a un giudizio di condanna, aveva "immaginato" che il "ritorno" a favore della cosca sarebbe stato costituito non dalla tangente sul malaffare politico locale ma dal conseguimento di più grandi traguardi, essendo l'avv. Romeo destinato alle più alte cariche di livello nazionale, conseguite le quali, da lì davvero sarebbe stato di grande utilità per la cosca, che finalmente avrebbe conseguito il suo vantaggio.

Una ricostruzione fantasiosa, tanto da essere stata abbandonata anche dal giudice d'appello, che non ha alcun addentellato nel processo.

Dall'esame della sentenza gravata di ricorso non emerge in alcun modo quale contributo avrebbe prestato a favore dell'associazione l'avv. Paolo Romeo. Tanto meno le condotte indicate in motivazione appaiono idonee ad assicurare la configurabilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa.

La sentenza (pag. 43 – 44) ritiene esserci la prova in atti “di una attività collaborativi tra l’uomo politico ed il gruppo mafioso in relazione a congiunturali esigenze del medesimo gruppo”. Il rapporto sinallagmatico prevedeva che l’uomo politico “riceveva sostegno elettorale locale ed idonei contatti con altra delinquenza della Calabria”, ed il gruppo “faceva ricorso al politico in situazioni particolari che richiedevano specifiche conoscenze personali (episodio Freda 1980) o carisma personale (episodio SAR 1990).

Un primo rilievo che balza evidente dalla anzidetta affermazione è che le presunte condotte poste in essere dall’imputato nei due episodi non richiedono necessariamente l’intervento di un soggetto politico. Per assicurare l’appoggio logistico al Freda o per garantire l’incolumità al Magliari ed al Tursi Prato quando incontrano il Montesano non era certo necessario l’impiego di un personaggio politico, impegnato attivamente nelle istituzioni (consigliere comunale di Reggio nel 1980 e consigliere regionale della Calabria nel 1990) atteso che quelle mansioni potevano essere svolte dalla manovalanza della organizzazione criminale.

Nel secondo rilievo attiene al fatto che tutti i collaboratori che riferiscono di possibili appoggi elettorali al Romeo si riferiscono ad elezioni politiche e regionali cui il Romeo è stato candidato. Ora poiché risulta dagli atti che il Romeo è stato candidato nel 1987, nel 1990 nel 1992 e nel 1994, non si comprende come possa giustificarsi il ruolo attribuito a Romeo sulla vicenda Freda (di aiuto al gruppo De Stefano impegnato a favorire la fuga e l’espatrio del Freda) come corrispettivo di sostegni

elettorali dati dalla cosca al Romeo e quindi, in quegli anni, sostegno elettorale al MSI.